

MASCIANTONIO. Ritiro il mio emendamento, affidandomi nella rettitudine di tutti i ministri dei lavori pubblici, perchè vorrei sapere come il povero comune o la povera provincia faranno a conoscere se quelle date norme sono o no state rispettate.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Il regolamento disciplinerà.

PRESIDENTE. L'onorevole Masciantonio ritira quindi il suo articolo sostitutivo.

Porrà a partito l'articolo 3 concordato fra Commissione e Governo con l'emendamento degli onorevoli Ceriana-Mayneri, Calvi, Battaglieri, Chiappero, Pozzo Marco, Pivano, Fracassi, Medici, Rebaudengo, Rovasenda, Valle Gregorio e Donadio, del seguente tenore: « *dopo le parole: contro le frane, aggiungere: e le corrosioni di fiumi e torrenti* » emendamento che fu già accolto dal Governo e dalla Commissione.

L'articolo 3, nel suo complesso, rimane così concepito: « Per i lavori necessari a difendere le strade provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato potrà accordare sussidi alle provincie, in misura non maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o consorzi di comuni in misura non maggiore della metà, secondo norme da stabilirsi con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per i lavori necessari a difendere gli abitati di comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane, lo Stato, in parziale deroga dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, potrà accordare ai comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3; tenuto conto, con criteri di proporzione, della popolazione del comune, delle imposte principali sui terreni e fabbricati o dell'entità delle opere da eseguirsi.

A questo articolo l'onorevole Masciantonio ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Per i lavori necessari a difendere le case dei comuni aventi una popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, a delle relative borgate, il sussidio dello Stato in parziale deroga all'articolo 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, e indipendentemente dal concorso obbligatorio della

provincia — sarà determinato nella misura di metà o due terzi, secondo criteri da stabilire nel regolamento previsto dall'articolo 3.

« Il termine di tempo per le domande è uguale a quello fissato nell'articolo 3 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Masciantonio.

MASCIANTONIO. Onorevoli colleghi, dopo la sorte non lieta del mio emendamento all'articolo terzo, debbo spiegare perchè in me vi è tanto interesse per questi articoli che riguardano le frane. Ebbene io, non ho avuto a lodarmi delle leggi precedenti sulle alluvioni e frane le quali hanno dato luogo a gravi rimostranze da parte delle provincie, dei comuni e dei cittadini, senza che il ministro dei lavori pubblici abbia mai potuto riparare. Non voglio far la critica ora di quelle leggi, perchè non è il caso, ma la Camera sappia, perchè fui indotto a presentare emendamenti ad articoli, studiati e concordati tra Governo e Commissione del bilancio.

Potrà parere ardimento, ma io ho coscienza di adempire bene al mio dovere, se, come ho affermato senza tema di smentita, nella redazione di leggi analoghe precedenti furono commessi errori gravissimi, per cui quelle leggi in parte sono inapplicabili. Così ho presentato un emendamento all'articolo 4, e vi prego, onorevoli colleghi, consentirmene l'illustrazione. Ho sostituito la parola « case » alla parola « abitati » perchè, malgrado l'uso della parola abitati nello stile burocratico, essa non mi sembra rispondente al significato che deve avere in questo articolo, e propria della lingua italiana.

Poi, come nell'articolo precedente, ho tolto la parola « potrà » cioè la facoltà di accordare o di negare il sussidio, riprendendo la dizione dell'articolo 3 ministeriale. Quanto alla misura mi è sembrato conveniente non lasciare la troppo vasta oscillazione da due terzi ad un terzo, perchè le domande di sussidio verranno sempre da paesi disgraziati, i quali hanno le case divorate dalle frane.

Invece, ho creduto opportuno sopprimere l'ultima parte dell'articolo 4, quella in cui è detto dei criteri di proporzione, da tenere presenti nella concessione del sussidio. Nel discorso pronunciato nella parte generale di questa legge, accennai alle difficoltà per la registrazione dei decreti alla Corte dei conti, quando fossero presentati singolarmente. E ripeto che la Corte dei conti potrebbe rifiutare la registrazione, dicendo per la concessione dei sussidi essere necessario attendere che tutte le domande fossero giunte e solo così dare modo per stabilire i criteri di proporzione voluti dall'articolo 4. La parola proporzione in tanto ha un valore, in quanto si debba mettere in confronto domanda con domanda... (Interruzione dell'ono-